

S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L.
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Segreteria provinciale di Palermo

**CONGEDO PER ASSISTENZA CONIUGE CONVIVENTE DI SOGGETTO CON HANDICAP –
INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Come è noto, il D.Lgs. n. 119/2011 – attuativo dell’art. 23, comma 1, L. n. 183/2010- stabilisce che “il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità (...) ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2, dell’art. 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, (...). In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.

A riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva – con Interpello prot. 37/0024252 del 21/12/2012, ha precisato che:

- per quanto concerne la nozione di patologie invalidanti, in presenza delle quali risulta possibile accordare il congedo, occorre attenersi alla casistica indicata dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale n. 278/2000;
- la legge consente l’ampliamento della platea dei familiari legittimati a fruire del congedo di cui all’art. 42, comma 5, solo in presenza di una delle situazioni individuate dal medesimo decreto, comprovate da idonea documentazione medica;
- il diritto a fruire dei congedi in questione può essere goduto da un soggetto diverso dal precedente “titolare” solo in ragione delle ipotesi tassativamente indicate dal Legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di “patologie invalidanti”. Pertanto, l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolari;
- laddove il Legislatore ha inteso individuare il requisito anagrafico quale elemento utile al riconoscimento del diritto alla fruizione di permessi per assistere disabili, lo ha fatto espressamente;
- l’art. 33 della L. n.104/1992 – da ultimo modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010 – assegna il diritto a fruire dei 3 giorni di permesso mensile in primo luogo al “lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado”, ed individua solo in un secondo momento il terzo grado di parentela qualora, tra l’altro, “i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (...)”.

In allegato il testo ufficiale del suddetto Interpello.